



DELIBERA N. 18/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEMED S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“MED 1” LCN 71) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEGLI ARTICOLI 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS, 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177
E NELL’ARTICOLO 13, COMMA 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 DICEMBRE
1993 N. 581**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 1/2021 - PROC. 68/21/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 febbraio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia*”

delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n. 2, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in*



materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al prot. n. 30836 del giorno 13 settembre 2021, la violazione da parte della società Telemed S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Med 1” - LCN 71, delle seguenti disposizioni normative:

- **art. 3, comma 7, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS** per aver trasmesso, nella settimana dal 9 al 15 agosto 2021, programmi per un tempo di durata totale di ore 14:21:21 al netto di immagini fisse e repliche, in difformità dalla normativa vigente che prevede una programmazione minima di 24 ore settimanali escluse le repliche;
- **art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177** per aver trasmesso, nella settimana dal 9 al 15 agosto 2021, nel corso dei notiziari di durata inferiore, o poco superiore, a 30 minuti tre *break* pubblicitari. A titolo esemplificativo, il giorno 9 agosto 2021 il telegiornale iniziato alle ore 00.10.25 della durata di 29' 43" è stato interrotto da *break* pubblicitari alle ore 00:18:57, alle ore 00:38:29 ed alle ore 00:39:31.
- **Art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581** per aver trasmesso, nella settimana dal 9 al 15 agosto 2021, telepromozioni non riconoscibili come tali in quanto sprovviste della dicitura “messaggio promozionale” nei seguenti giorni ed orari:

9 agosto 2021	20:59:12	21:53:36
10 agosto 2021	20:50:08	
11 agosto 2021	20:57:55	21:52:15
12 agosto 2021	14:06:04	20:59:03
13 agosto 2021	20:51:00	21:52:18
14 agosto 2021	14:06:58	20:49:57

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto CONT n. 1/2021, del 28 settembre 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per



l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telemed S.p.A. (partita iva 02992140828), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Med 1" - LCN 71 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581.

Occorre precisare che, come verificato da visura camerale, la ragione sociale della società risulta essere "a responsabilità limitata (S.r.l.)", solo per mero errore materiale in contestazione è indicata la ragione sociale "S.p.A."

2. Deduzioni della società

La società Telemed S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, non ha presentato memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0457989 del 23 novembre 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telemed S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Med 1".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia. Sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione; si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Med 1", dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 9 agosto 2021 e il giorno 15 agosto 2021. Nella settimana presa in esame, infatti, l'emittente ha trasmesso programmazione per ore 14:21:21. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali le immagini fisse e le repliche.

Non può dubitarsi del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 da parte della società Telemed S.r.l., dal momento che la trasmissione dei notiziari televisivi di durata inferiore, o poco superiore, ai trenta minuti è stata interrotta da due o più *break* pubblicitari in evidente violazione della normativa secondo cui *"la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, [...] può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti"*.

Infine, si rileva dimostrata anche la violazione di cui all'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 in quanto il predetto fornitore di servizi media ha trasmesso telepromozioni non riconoscibili come tali poiché sprovviste della scritta "messaggio promozionale" in difformità dalla normativa vigente secondo cui *"le*



telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta messaggio promozionale per tutta la loro durata”.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS “*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta messaggio promozionale per tutta la loro durata*”;

RITENUTA la sussistenza delle violazioni contestate in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Telemed S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Med 1*”, delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e nell'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, la condotta illecita - pur afferendo a tre distinte fattispecie: (i) l'obbligo di trasmissione per almeno 24 ore settimanali del medesimo marchio, (ii) l'interruzione di notiziari, (iii) la riconoscibilità delle comunicazioni commerciali - può essere ritenuta unitaria, in quanto, le violazioni sono riconducibili ad un'intera settimana di programmazione, per lo più costituita da repliche, si ritiene di applicare il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura di euro 7.747,50



(settemilasettecentoquarantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) moltiplicato per tre volte secondo il criterio del cumulo giuridico al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi grave, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione afferenti a diverse fattispecie normative (sopra specificate) tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità di bilanci recenti (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Telemed S.r.l. e quindi si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telemed S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "Med 1", con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, 37, comma 4, del decreto legislativo 31



luglio 2005 n. 177 e 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 18/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 010 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 18/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba